Scrittura privata in forma elettronica per l'affidamento dei lavori di risanamento della	
zona "Teatrino Sottotetto Terrazze Lato Ovest", situato all'interno del Palazzo Ducale di	
Genova.	
<u>Tra</u>	
FONDAZIONE PALAZZAO DUCALE;	
<u>E</u>	
l'Impresa	
Premesso	
- che con nota prot. n 1326 del 6/11/2019 la Fondazione Palazzo Ducale, avendo aderito alla	
convenzione sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in da-	
ta 22 ottobre 2018, che prevede la conferma della Stazione Unica Appaltante del Comune di	
Genova, ha conferito a quest'ultima mandato per l'espletamento della procedura di gara per	
l'affidamento dei lavori in oggetto;	
- che con determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante Settore Lavori n.	
2019-153 adottata in data ed esecutiva ai sensi di legge, è stata in-	
detta procedura aperta telematica per il conferimento in appalto dell'esecuzione dei lavori di	
cui in epigrafe per un importo complessivo di Euro 256.462,31, di cui Euro 30.276,23 per one-	
ri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto Oltre I.V.A.;	
- che per l'esecuzione dei lavori sono richieste le qualifiche OG02 e OG11 classe I (prima);	
- che la procedura di gara si è regolarmente svolta presso la Stazione Unica Appaltante, co-	
me riportato nel verbale Cronologico n del;	
- che con Determinazione Dirigenziale della Settore lavori della Direzione Stazione Unica Ap-	
paltante ndel l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Impresa	
avendo offerto il ribasso percentuale pari aloperante a corpo;	
- che l'Impresa è in possesso di attestazione SOA n in corso di	
1	

validità ed è pertanto in possesso delle categorie necessarie per l'esecuzione dell'appalto:	
•	
OG02 classeOG11 classee nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regola-	
re con scadenza in data;	
quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue.	
Articolo 1. Oggetto del contratto.	
Fondazione Palazzo Ducale affida in appalto, all'appaltatore, che ai sensi dell'art. 2 comma	
1 del D.M. n. 145/2000 elegge domicilio in Genova presso la propria sede legale e accetta	
senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di	
2. S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al	
momento della pubblicazione del bando di gara e in particolare il Codice sugli appalti, il Rego-	
lamento e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.	
Articolo 2. Capitolato d'Appalto.	
1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindi-	
bile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli at-	
ti della Fondazione del Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto, e di tutti gli atti di	
gara, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria	
eccezione e che le Parti conoscono e accettano.	
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti	
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle	
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come	
da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data, consentono l'immediata esecu-	
zione dei lavori.	
Articolo 3. Ammontare del contratto.	
L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta	
a EURO , comprensivo di Euro 30.276,23 quali oneri di sicurezza.	
2	

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lettera ddddd), del Codice.	
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Re-	
sponsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall'avvenuta stipula del contratto	
d'appalto.	
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 176 giorni naturali, successivi e	
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il cronoprogramma di detta-	
glio è l'allegato dei documenti di gara E-S-CP_Cronoprogramma.pdf	
Articolo 5. Penale per i ritardi.	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel	
programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo	
contrattuale corrispondente a Euro	
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità pre-	
viste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio	
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle so-	
glie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.	
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso Fon-	
dazione Palazzo Ducale ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.	
1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei	
casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice e con le modalità di cui all'art. 10 del Decreto.	
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di	
cui ai commi 1, 2, e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà	
quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 2, lettere a). b), c) e d) del Decreto.	
3	

Articolo 7. Direzione di cantiere.	
La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta	
da(dell'impresa) di cui ante, abilitata secondo le previsioni del Capitolato Speciale	
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore s'impegna a comunicare	
tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.	
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e	
la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il	
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del persona-	
le dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi	
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della	
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato-	
ri.	
Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.	
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo	
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del Co-	
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore	
dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) calcolato in base al valore del	
contratto, pari a Euro	
All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo	
andamento al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale con le modalità di cui	
all'art. 194 del Regolamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma	
4	

5 del Codice.	
La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è	
bligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo Fonda-	
zione Palazzo Ducale non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche	
pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato da	
Fondazione Palazzo Ducale, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il Codice destinatario che è	
A4707H7.	
Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati da Fondazione Palaz-	
zo Ducale entro i termini di: 60 giorni data fattura fine mese	
Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà	
 subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(D.U.R.C.).	
In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al	
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e	
cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.	
Fondazione Palazzo Ducale corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per	
le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice, con le	
stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.	
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per	
 cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore	
può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e	
all'emissione del certificato di pagamento.	
Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei	
lavori, il Direttore dei lavori compila lo stato finale con le modalità di cui all'art. 200 del Rego-	
lamento.	
5	

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del	
collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 4 del Codice.	
Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o	
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.	
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il	
C.U.P. dell'intervento è J33G1800013007 e il C.I.G. attribuito alla gara è 8093973DCE I pa-	
gamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'istituto bancario:	
dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi	
del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i	
La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è	
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti cor-	
renti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della	
Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del	
bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire	
la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consu-	
lenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'ac-	
quisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato	
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferi-	
bile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.	
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n.	
136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a Fondazione Palazzo Ducale eventuali modifiche degli	
estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i	
L'articolo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di crediti già maturati. In ogni	
caso Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura potrà opporre al cessionario tutte le	
6	

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.	
Articolo 10. Ultimazione dei lavori.	
L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori se-	
condo le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del Decreto.	
Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,	
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accerta-	
te da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla	
funzionalità dei lavori.	
Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei	
termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in confor-	
mità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da	
parte del Direttore Lavori, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	
Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.	
Fondazione Palazzo Ducale procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati	
dall'art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione: 1) grave negligenza	
e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 2) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavo-	
ri, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 3) manifesta incapacità	
ri, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 3) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti-	
o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti-	
o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti- ficato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previ-	
o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti- ficato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previ- sti dal contratto; 5) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an-	
o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti- ficato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previ- sti dal contratto; 5) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an- che parziale del contratto; 6) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo	
o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti- ficato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previ- sti dal contratto; 5) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an- che parziale del contratto; 6) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera; 7) proposta motiva-	

a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; 9) inadempimento	
da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finan-	
ziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 10) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia	
emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente.	
Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata	
dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento	
dei danni a lui imputabili.	
3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, Fondazione Palazzo Ducale ha il di-	
ritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti,	
nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere	
non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.	
Articolo 13. Controversie.	
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codi-	
ce in tema di accordo bonario.	
2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di	
collaudo ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario	
per la risoluzione delle riserve iscritte.	
Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art.	
205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Ge-	
nova.	
Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:	
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9	
aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;	
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
8	
	I .

relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale pia-	
no complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo	
capoverso.	
La Fondazione ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.	
100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da in data, del quale	
l'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere	
e obbligo.	
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo	
di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto	
d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.	
Articolo 15. Subappalto.	
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto	
dell'art. 105 del codice, riguardano attività facenti parte	
nella percentuale del dell'importo complessivo del contratto.	
Articolo 16. Garanzia fideiussioria a titolo di cauzione definitiva	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-	
chiamati, l'impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione defini-	
tiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia " Agenzia di	
per l'importo di Euroemessa in dataper l'importo di Euro	
pari aldell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella misura del	
50% e ulteriore 20%, ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla	
data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi	
dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.	
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto	
9	

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza	
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arreca-	
re a terzi, sollevando Fondazione Palazzo Ducale da ogni responsabilità al riguardo.	
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice dell'art. 30 del Capitolato Speciale	
d'Appalto, l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne Fondazione Pa-	
lazzo Ducale dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o del-	
la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assi-	
curata pari a Euro IMPORTO CONTRATTUALE e che preveda una garanzia per responsabi-	
lità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazero).	
Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo	
2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2,	
lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della	
polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà diretta-	
mente responsabile nei confronti della Fondazione per i danni da questo subiti in dipendenza	
dell'esecuzione del contratto d'appalto.	
Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.	
Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non mate-	
rialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Fondazione Palazzo	
Ducale, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i	
seguenti documenti: a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.	
145 e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente al momento dell'invito; b) tutti gli elabo-	
rati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto; c) l'elenco dei prezzi unitari	
individuato ai sensi dell'art. 3 del presente contratto; d) i piani di sicurezza previsti dall'art.	
10	

14 del presente contratto;	
Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico	
dell'Impresache, come sopra costituita, vi si obbliga.	
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ge-	
stione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di	
regolare esecuzione.	
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del	
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a cari-	
co della Fondazione.	
Gli effetti della presente scrittura privata, composta di undici facciate e parte della dodicesima,	
stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma	
elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata da	
Fondazione Palazzo Ducale.	
Per la Fondazione Palazzo Ducalesottoscrizione digitale	
Per l'Impresa sottoscrizione digitale	
·	
11	